

OSTATIVITÀ DELLA RECIDIVA PER L'ACCESSO ALLA DETENZIONE DOMICILIARE PER I CONDANNATI ULTRASETTANTENNI: DICHARATA L'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Redazione



[Corte Cost. Sent. n. 56 del 9 marzo 2021](#)

Segnaliamo che è stata depositata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 56 con la quale è stata **dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario, nella parte in cui esclude per i condannati ultrasessantenni che abbiano riportato condanne con l'aggravante della recidiva la fruizione della misura della detenzione domiciliare.**

L'eliminazione dell'inciso «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale» determina, dunque, la riespansione degli ordinari poteri discrezionali della magistratura di sorveglianza, chiamata a valutare se il condannato sia meritevole di essere ammesso alla detenzione domiciliare.

In particolare, la Consulta ha ritenuto sussistente una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione in ragione del fatto che la disposizione censurata prevedeva preclusioni assolute all'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione, con conseguente lesione altresì dei principi di rieducazione e umanità della pena.